



CALCIO A 11

Superlegacalcio Ferrara Stagione Sportiva 2023 - 2024

Comunicato n° 61 Bis

3 gennaio 2024

CATEGORIA AMATORI



COMUNICAZIONI

RECAPITI UTILI

E mail di riferimento: superlegacalcioferrara@gmail.com

Link Sito Superlega: <http://superlegacalcioferrara.finalscore.it>

Giancarlo Beltrami 3452232927

Riccardo Correggioli 3394168870

Enrico Venturini 3791809906

**Numeri di emergenza in caso
di mancato arrivo dell'arbitro** 3337328050
3473186726



**LEPRINI
IMPIANTI**



CALCIO 11 AMATORI

GIRONE EST

Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado
Struttura Attività Superlegacalcio Ferrara

Delibera n° 1
del 02/01/2024

Attività sportiva: 2023/2024
Comitato di Ferrara

Ricorrente: A.S.D. Pol.Primaro
Gara: Pol.Primaro- Iloma Final di Rero
Gara del 16/12/2023
Comunicato n.ro 61 del 20/12/2023

Svolgimento

Con atto del 22/12/2023 l'associazione A.S.D. Pol.Primaro (codice 04400778) nella persona del proprio presidente Sig.Falchieri Luca propone ricorso avverso, alla delibera del Giudice di Primo Grado della Superlegacalcio Ferrara, pubblicata sul C.U. numero 61 del 20/12/2023 che squalifica il proprio tesserato Mattia Battaglia (tessera numero 04400033-) per 4 quattro giornate ai sensi dell'articolo 223/221 RTN.

L'associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che:

"In data 16/12/2023 al termine della gara tra ASD Pol Primaro e Iloma Final di Rero del campionato amatori Superlegacalcio Ferrara il signor Battaglia Mattia si trovava all'esterno dello spogliatoio in quanto espulso durante la gara per un fallo di gioco. Il signor Battaglia era destinatario di rimproveri da parte dei componenti della squadra avversaria circa la mancanza di scuse, dopo il fallo che ha causato la sua espulsione. A quel punto il nostro tesserato ribatteva che le scuse non gli sembravano fondamentali vista l'assenza di cattiveria e di scorrettezza nel fallo commesso; diceva questo senza minimamente tenere "atteggiamenti minacciosi nei confronti degli avversari" come riportato sul comunicato tanto che nessun avversario si è sentito intimorito o condizionato. Dopo poco, iniziava uno scambio più acceso di parole tra le squadre (senza il signor Battaglia) che però finiva in tempi brevissimi e senza strascichi. Pertanto al fine di rendere la sanzione conforme a quanto realmente successo al termine della partita l'associazione ricorrente chiede:

L'assoluzione dall'articolo 221 RTN in quanto minacce e/o atteggiamenti minacciosi non sono MAI avvenuti rideterminando la sanzione al solo 223 RTN."



**LEPRINI
IMPIANTI**

PREMESSO

Tale commissione disciplinare d'appello di 2° grado, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il ricorso sia stato inoltrato con tutti i dettami previsti dagli articoli che ne disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità, allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa. Preso atto che è stata versata la cauzione relativa al ricorso. Dall'analisi dei documenti in nostro possesso è constatata la regolarità all'articolo 159

MOTIVAZIONI

Visionato il referto arbitrale con i suoi allegati ed in secondo tempo riascoltato il direttore di gara e richiesto un ulteriore supplemento di referto si precisa che:

il tesserato Battaglia Mattia è stato espulso dal terreno di gioco per aver colpito violentemente un avversario da dietro senza avere la possibilità di calciare il pallone essendo in ritardo nell'azione e a fronte di ciò l'arbitro lo espelleva mostrandogli il cartellino rosso.

A fine gara poi il Sig. Battaglia Mattia usciva dallo spogliatoio cominciando ad urlare proferendo frasi offensive e minacciose in modo prolungato verso i giocatori avversari che stavano rientrando a fine gara negli spogliatoi. Queste frasi offensive e minacciose sono terminate solamente quando i compagni di gioco del Sig. Battaglia Mattia lo hanno preso e riportato con forza nello spogliatoio.

Tutto ciò premesso:

Constatate, dopo presa visione del supplemento di referto del DDG, il fallo di gioco, le offese e le continue minacce proferite a fine gara ai giocatori avversari, il tesserato Mattia Battaglia non ha diritto a nessuna attenuante e che la sanzione inflitta di 4 quattro giornate (art 223 scorrettezza in azione di gioco, art 221 atteggiamenti minacciosi semplici) dalla Commissione Disciplinare di primo grado è equa in base ai fatti accaduti sia sul piano normativo che nell'entità.

La commissione di secondo grado effettuata la necessaria istruttoria presa visione degli atti in proprio possesso:

Delibera:

Rigetta il ricorso, si conferma la squalifica del tesserato Battaglia Mattia a 4 quattro giornate (art 223/221 RTN), si incamera la tassa di ricorso.

Responsabili Superlega Calcio Ferrara: GIANCARLO BELTRAMI - ENRICO VENTURINI



**LEPRINI
IMPIANTI**